

Informativa

Deliberazione 30 novembre 2021 n. 540/2021/R/EEL – Informativa ai sensi del comma 4.2

in attuazione di quanto previsto dal comma 4.2 della delibera 540/2021/R/EEL (di seguito “delibera”), si fornisce un’informativa relativamente alle disposizioni di cui alla delibera, per quanto riguarda gli impianti di produzione esistenti connessi alla propria rete di distribuzione.

La delibera, dando seguito al procedimento avviato da ARERA con la deliberazione 628/2018/R/EEL, disciplina le modalità di implementazione della regolazione dello scambio di dati tra Terna, le Imprese distributrici e i Significant Grid User (di seguito “SGU”) ai fini dell’esercizio in sicurezza del Sistema elettrico nazionale.

Nel dettaglio, la delibera disciplina:

- a) le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati;
- b) le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;
- c) la relativa modalità di copertura dei costi;

nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.

In particolare, è responsabilità del Produttore che gestisce impianti ricadenti nel perimetro di applicazione della delibera, l’onere dell’installazione e della manutenzione dell’apparato di campo e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dei dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.

Nel caso di impianti di produzione esistenti¹, come previsto dall’articolo 4, il Produttore deve procedere all’adeguamento, installando i dispositivi di cui sopra, e inviare apposita comunicazione a **areti S.p.A.** entro il 31 gennaio 2024, redatta conformemente al format predisposto da **areti S.p.A.** e pubblicato sul proprio sito internet: <https://www.areti.it>, unitamente al regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera debitamente sottoscritto e ad una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l’impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T).

¹ “impianti di produzione esistenti” sono gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 30 novembre 2022

La delibera stabilisce altresì, che ai Produttori che hanno proceduto all'adeguamento sia riconosciuto per ogni impianto di produzione un contributo forfettario pari al prodotto tra un valore "base" pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

- a) 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) 0,75, nel caso di invio tra il 1 aprile 2023 e il 30 giugno 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) 0,50, nel caso di invio tra il 1 luglio 2023 e il 30 settembre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) 0,25, nel caso di invio tra il 1 ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore, **areti S.p.A.** effettua verifiche da remoto, accompagnate da sopralluoghi a campione, volte a verificare l'avvenuta e corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati.

In caso di esito positivo delle verifiche, **areti S.p.A.** procederà a erogare il contributo forfettario spettante entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.

In caso di esito negativo delle verifiche, non imputabile a **areti S.p.A.**, verrà data evidenza al Produttore e saranno fornite indicazioni in merito agli interventi correttivi da implementare entro il termine massimo di due mesi. Il Produttore, al completamento degli interventi, è tenuto a informarne **areti S.p.A.**, che entro un mese da tale comunicazione procederà a una nuova verifica. In caso di esito positivo, **areti S.p.A.** procederà ad erogare il contributo forfettario entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo. Invece, in caso di nuovo esito negativo non imputabile a **areti S.p.A.** e qualora sia decorsa la data del 31 gennaio 2024, l'Impresa distributrice inserirà il Produttore tra gli inadempienti ai fini delle comunicazioni di cui al comma 5.3 della delibera e il Produttore perderà il diritto al riconoscimento del contributo forfettario.

Con apposita comunicazione, e comunque entro il termine del 30 settembre 2022 individuato dal comma 4.2 della delibera, **areti S.p.A.** invierà il regolamento di esercizio aggiornato ai sensi della delibera.



Il Produttore potrà contattare **areti S.p.A.** tramite la PEC areti@pec.aret.it con oggetto “Osservabilità – Delibera 540/2021/R/EEL” per informazioni inerenti il tema in oggetto, eventuali chiarimenti di ordine tecnico o per una verifica informale del corretto funzionamento del dispositivo.

Per ogni ulteriore approfondimento in materia si rimanda al testo della delibera 540/2021/R/EEL consultabile sul sito dell’Autorità <https://www.arera.it/it/docs/21/540-21>.